



COMUNE DI MASSA

SETTORE STAFF, SOCIALE, SERVIZI CIMITERIALI, FARMACIE - UFFICIO CASA

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE

Indetto ai sensi dell'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, della Deliberazione di Giunta Regionale del 6/3/2018, n. 228 e della determinazione dirigenziale n. 740 dell'11/4/2018.

IL DIRIGENTE

RENDE NOTO

che a partire dal 16 aprile e fino al 15 maggio 2018, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni d'affitto pagati per l'abitazione, secondo quanto disposto dal presente bando e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Art. 1 - Requisiti per l'ammissione al bando

Possono partecipare i soggetti che alla data di pubblicazione del presente bando siano in possesso dei seguenti requisiti e condizioni:

1. Cittadinanza italiana o di stato appartenente all'Unione europea, ovvero cittadinanza di uno stato extraeuropeo in possesso di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno o di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
2. Per gli immigrati possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella regione Toscana.
3. Residenza anagrafica nel comune di Massa nell'alloggio con riferimento al quale si richiede il contributo.
4. Titolarità di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo relativo ad un alloggio di proprietà privata o pubblica, **con esclusione degli alloggi di ERP disciplinati dalla L.R. 96/96 e degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9**, redatto ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipulazione, registrato e in regola con il pagamento della tassa di registrazione annuale o in regime di "cedolare secca", riferito all'alloggio in cui hanno la residenza. Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell'importo a loro carico.
5. Possesso di certificazione dalla quale risultino valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) e valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolati ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5/12/2013, n. 159, che rientrino entro i valori di seguito indicati:

Fascia "A": Valore ISE uguale o inferiore ad € 13.192,92 ed incidenza del canone di locazione sul valore ISE superiore al 14%;

Fascia "B": Valore ISE compreso tra € 13.192,92 ed € 28.470,83 ed incidenza del canone di locazione sul valore ISE superiore al 24%.

Valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a € 16.500,00.

6. Assenza di titolarità, assieme ai componenti del proprio nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero, fatto salvo il caso di titolarità di proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale al coniuge ovvero titolarità pro-quota di diritti reali dei quali sia documentata la non disponibilità. I cittadini di paesi aderenti all'Unione europea (con esclusione dell'Italia) e i cittadini extracomunitari potranno presentare apposita dichiarazione di non possidenza o di non disponibilità di immobili ad uso abitativo. **Entro il 31 gennaio 2019, prima dell'erogazione del contributo spettante, dovranno produrre, al fine della liquidazione dello stesso, documentazione idonea, ovvero certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità del Paese di origine, in lingua italiana o tradotti nelle forme di legge, dai quali risulti la non possidenza, o la non disponibilità, di immobili ad uso abitativo per tutti i componenti del nucleo familiare.**

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo dal momento della data di disponibilità dell'alloggio.

E' causa di decadenza del diritto al contributo, il rifiuto a prendere possesso di un alloggio di edilizia residenziale pubblica disponibile. La data di decadenza deve collocarsi all'interno dell'anno a cui si riferisce il bando del contributo ad integrazione dei canoni di locazione

Il contributo non è cumulabile con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati e in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo.

Tutti i requisiti di cui al presente art. 1 devono sussistere alla data di presentazione della domanda e permanere in costanza nel periodo di corresponsione del contributo. La perdita, anche di uno solo dei requisiti, comporta l'esclusione dal beneficio, a far tempo dalla data della perdita del requisito stesso. Qualsiasi variazione nella composizione del nucleo familiare e dei requisiti richiesti per la graduatoria e l'assegnazione del contributo dovrà essere comunicata all'Ufficio.

Art. 2 - Nucleo familiare

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico o abitanti nell'alloggio incluso, ai soli fini reddituali, il coniuge non legalmente separato anche se non residente.

Art. 3 - Reddito e canone di locazione di riferimento

Il reddito di riferimento è quello risultante dalla certificazione ISE (Indicatore della Situazione Economica) /ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) da allegare al momento di presentazione della domanda.

I soggetti che dichiarano "reddito zero" o di importo inferiore al canone di locazione devono obbligatoriamente, pena esclusione, autocertificare la fonte di sostentamento compilando l'apposita sezione della domanda.

Nel caso in cui il soggetto dichiara di ricevere sostegno economico da una persona fisica (figli, genitori, parenti, amici), oltre a specificarne le generalità nella sezione suddetta, dovrà allegare obbligatoriamente, pena esclusione, una dichiarazione nella quale il soggetto indicato attesti la veridicità del sostegno erogato. Tale dichiarazione dovrà essere corredata della copia del documento di identità del dichiarante.

I soggetti che presentino situazioni valutate inattendibili ai fini del sostentamento familiare saranno esclusi dalla graduatoria.

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori e compresi gli aggiornamenti ISTAT.

In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

Art. 4 - Autocertificazione dei requisiti

Da autocertificare

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 i requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 1 punto 6.

Da allegare obbligatoriamente

Devono essere obbligatoriamente allegati i seguenti documenti:

- copia documento di identità
- copia del contratto di locazione regolarmente registrato, in regola con il pagamento della tassa di registrazione
- Attestazione ISE/ISEE in corso di validità

Art. 5 - Modalità di compilazione delle domande.

Le domande di partecipazione al presente bando devono essere compilate, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, sull'apposito modulo predisposto dal Comune di Massa e dovranno contenere, pena l'esclusione:

a) dati anagrafici del richiedente, data di immigrazione, residenza nel Comune e nell'alloggio oggetto del contratto di locazione alla data di presentazione della domanda;

b) composizione del nucleo familiare, numero dei figli a carico del richiedente come definito all'art. 2 del presente bando, con indicazione dei dati anagrafici di ciascun componente il nucleo o abitanti nell'alloggio e la sussistenza a favore dei medesimi soggetti dei requisiti di cui al punto 6) dell'art. 1 del presente bando;

c) superficie dell'alloggio occupato (calcolata con le regole della Tari), indicazione del canone di locazione risultante dal contratto ed utilizzato per il calcolo della percentuale di incidenza dello stesso ISE (Indicatore della Situazione Economica), tipo di contratto, data, numero, luogo di registrazione del contratto stesso e nominativo del proprietario;

d) dichiarazione di non essere beneficiario di contributi pubblici per sostegno alloggiativo erogati da qualsiasi Ente;

e) eventuale dichiarazione della fonte di sostentamento nel caso di reddito "zero" o inferiore al canone annuo di locazione;

f) situazione di morosità già presente all'atto della presentazione della domanda;

g) procedura di sfratto avviata;

h) numero dei nuclei che risiedono nell'alloggio;

Art. 6 - Formazione e pubblicazione della graduatoria

Il Comune procede all'istruttoria delle domande pervenute verificandone la completezza e la regolarità ai sensi degli artt. 1, 2 e 5 del presente bando.

Sono escluse le domande dei concorrenti non in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del presente bando e i richiedenti che non hanno presentato le certificazioni obbligatorie indicate all'art. 4 del presente bando o non hanno barrato tutte le dichiarazioni obbligatorie.

I soggetti in possesso dei requisiti indicati all'art. 1 sono collocati nella graduatoria, articolata nelle fasce A e B, secondo il valore dell'ISE, e secondo l'ordine decrescente dell'incidenza del canone/valore ISE e quindi, a parità di incidenza canone/valore ISE, secondo il valore decrescente del canone.

La graduatoria provvisoria, così articolata, unitamente all'elenco degli esclusi è approvata con determinazione del dirigente.

Avverso il provvedimento con cui è stabilita l'esclusione è possibile proporre ricorso al Comune di Massa entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria all'Albo pretorio. Entro i successivi 30 giorni il Comune (Settore Staff, Sociale, Servizi Cimiteriali, Farmacie) decide in via definitiva sulle opposizioni e sui ricorsi presentati.

La graduatoria ha validità per l'anno 2018.

Il Comune trasmette alla Guardia di Finanza competente per territorio gli elenchi degli aventi diritto relativi a casi particolari, che lo stesso ritenga oggetto di una più attenta valutazione.

Art. 7 - Durata ed entità del contributo

Il contributo ha durata annuale come disposto dal decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, attuativo dell'art.11 della legge 431/1998.

L'entità del contributo è determinata in rapporto all'incidenza del canone quale risulta dal contratto di locazione sul valore ISE (Indicatore della Situazione Economica).

Il contributo **TEORICO** corrisponde:

a) alla parte del canone di locazione eccedente il 14% del valore ISE fino a concorrenza del canone pagato e comunque entro un massimo di **Euro 3.100,00** annui per i nuclei con valore ISE non superiore a due pensioni minime INPS (**Fascia A**).

b) alla parte del canone di locazione eccedente il 24% del valore ISE fino a concorrenza del canone pagato e comunque entro un massimo di **Euro 2.325,00** annui per i nuclei con valore ISE superiore all'importo di due pensioni minime INPS (**Fascia B**).

Il contributo decorre dal 1° gennaio e comunque dalla data di residenza nell'alloggio e di registrazione del contratto di locazione se successive alla data suddetta. L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.

Il contributo è erogato nei limiti delle risorse rese disponibili dalla Regione Toscana integrate con le risorse messe a disposizione dal Comune di Massa nel proprio bilancio.

In caso di risorse finanziarie non sufficienti a coprire il fabbisogno il Comune di Massa si riserva di applicare riduzioni sulle quote spettanti. Ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 228 del 6/3/2018 l'erogazione del contributo non può essere inferiore al 10% del canone di locazione annuo e, in ogni caso, inferiore ad € 200,00..

La collocazione in graduatoria **non comporterà quindi** automaticamente il diritto all'erogazione dell'importo riconosciuto, restando l'effettiva liquidazione subordinata alla disponibilità di risorse sufficienti, che saranno erogate fino al loro esaurimento. Eventuali residui saranno utilizzati per finanziare il Bando contributo affitto anno 2019.

Art. 8 – Casi particolari

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza dello stesso nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi purché gli stessi entro 20 giorni dal decesso ne facciano specifica richiesta presentando idonea certificazione (atto notorio o simili) che attesti il loro stato, oltre alle ricevute pagate fino alla data del decesso del richiedente.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Art. 9 - Modalità di erogazione del contributo

Il Comune provvede al pagamento del contributo di cui al precedente art. 7 in unica rata nel mese di marzo 2019.

Entro il 31 gennaio 2019 coloro che sono stati inseriti nella graduatoria definitiva sono tenuti a presentare all'Ufficio Casa:

- le ricevute di pagamento degli affitti effettuati in regola con l'imposta di bollo.
- copia dell'attestazione di avvenuto pagamento dell'imposta annuale di registrazione per l'anno 2018 (non è dovuta nel caso in cui dal contratto risulti esercitata l'opzione della cedolare secca;
- certificato o attestazione rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in italiano autenticata dall'autorità consolare italiana, che ne attesti la conformità all'originale, dai quali risulti la non possidenza, o la non disponibilità, di immobili ad uso abitativo (PER I CITTADINI STRANIERI).

Nel caso in cui tale documentazione non sia presentata nel termine tassativo del 31 gennaio 2019 il contributo non viene erogato.

Il contributo può essere liquidato al proprietario a sanatoria della morosità a scanso della promozione dell'esecuzione di cui al comma 3 dell'art. 56 L. 392/1978 e nel rispetto dei termini per il pagamento dei canoni scaduti concessi ai conduttori dall'art. 55 come stabilito dalla Delibera di G.C. del 10.12.2004 n. 357.

Art. 10 - Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande

I moduli di domanda verranno distribuiti presso l'ufficio Relazioni col Pubblico nei giorni e negli orari di apertura al pubblico.

Le domande di cui sopra dovranno pervenire, direttamente o per posta, al Comune di Massa - via Porta Fabbrica 1, **entro e non oltre le ore 17.30 del 15/5/2018.**

Per le domande spedite a mezzo raccomandata farà fede il timbro dell'Ufficio postale accettante.

Art. 11 - Controlli e sanzioni

Ai sensi degli artt. 71 e 72 D.P.R. 445 del 28.12.2000. e dell'art. 6 comma 3 del D.P.C.M. N. 221/1999 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli d'intesa con l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

Art. 12 - ALTRE DISPOSIZIONI

Il richiedente dovrà dichiarare di essere consapevole che, sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e che, nel caso di erogazione del contributo, potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati controlli da parte della Guardia di Finanza; potranno essere effettuati controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e confronti dei dati reddituali e patrimoniali con i dati in possesso del sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate.

Il richiedente esprime altresì il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili ai sensi della Legge n. 675/96 e succ. modifiche.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla legge 431/1998, alla LR.T. 96/1996, alla legge 109/1998 e ai relativi decreti di attuazione e al D.P.R. 445/2000 nonché alla deliberazione della Giunta Regionale n.228 del 6/3/2018.

Massa 16/4/2018

IL DIRIGENTE
Dott. Massimo Tognocchi